



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE
CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI
ARABI UNITI, FATTO A DUBAI L'8 MARZO 2022

Art. 2

Ordine di esecuzione

Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 del Trattato stesso.

Versione in vigore dal 26 marzo 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022
Estremi	Legge 11 marzo 2025, n. 32
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-32-2025/art-2-ordine-di-esecuzione>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it